



Tribu

ha pronunciato il presente

sul ricorso numero di registro generale 2855 del
Associazione Arci, in persona del legale rapprese

Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero E

(Place of safety) ai fini dello sbarco di migranti :
dell'area SAR italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche p
l'approfondimento del *fumus* del ricorso, con par
del mare e il diritto di asilo, in sede di trattazio
dalla norma da ultimo menzionata, poiché l'att
situazione di emergenza da COVID-19, e la cons
assistenza alle persone eventualmente soccorse :
necessità primarie e l'accesso a servizi fondamen

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione
Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2020.

N. 03066/2020 REG.PROV.CAU.

N. 02855/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Regionale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

DECRETO

del 12/05/2020, proposto da
Il Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Notargiovanni,

contro

il Ministero della Difesa, Ministero Interni, Ministero Salute non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

in caso siano soccorsi in mare da unità navali battenti bandiera straniera al di fuori

proposta dall'associazione ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
il presente provvedimento (art. 118 comma 1 lett. a) del codice di procedura amministrativa (art. 118 comma 1 lett. a) del codice di procedura amministrativa), che non sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza previsti dall'art. 118 comma 1 lett. a) del codice di procedura amministrativa (art. 118 comma 1 lett. a) del codice di procedura amministrativa) è motivato mediante argomentazioni non implausibili circa l'attuale situazione di fatto (art. 118 comma 1 lett. a) del codice di procedura amministrativa (art. 118 comma 1 lett. a) del codice di procedura amministrativa) seguente impossibilità di fornire un "luogo sicuro", senza compromettere la sicurezza delle unità navali (art. 118 comma 1 lett. a) del codice di procedura amministrativa (art. 118 comma 1 lett. a) del codice di procedura amministrativa) in mare, assicurando l'assenza di minaccia per le loro vite, il soddisfacimento delle esigenze di protezione (art. 118 comma 1 lett. a) del codice di procedura amministrativa (art. 118 comma 1 lett. a) del codice di procedura amministrativa) tali sotto il profilo sanitario, logistico e trasportistico;

P.Q.M.

che sopra specificata.

Consiglio del 20 maggio 2020, ore di rito.

Copia in triplice esemplare ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne

Il Presidente
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO